

NOTA INFORMATIVA N. 3/2016

NOVITA' IN TEMA DI REATI TRIBUTARI E SANZIONI PENALI

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha introdotto, a partire dal 22 ottobre 2015, modifiche al regime penale tributario, prevedendo soglie più alte per la dichiarazione infedele o omessa e gli omessi versamenti, depenalizzazione dei costi meramente indeducibili o non inerenti ma esistenti, il nuovo delitto di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, pene più elevate per la compensazione di crediti inesistenti, la non punibilità per alcuni reati se il debito tributario viene estinto prima dell'apertura del dibattimento.

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, in vigore dal 22 ottobre 2015, ha apportato rilevanti modifiche al sistema penale tributario, disciplinato dal D. lgs 10 marzo 2000, n. 74.

Per quanto riguarda i delitti in materia di dichiarazione mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, è stato eliminato il riferimento alle sole dichiarazioni annuali, il perimetro soggettivo stato ampliato ai soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, è stato precisato che le mere violazioni di obblighi di annotazione o fatturazione o le sole sottofatturazioni non costituiscono un mezzo fraudolento ed è stata innalzata da 1 a 1,5 milioni la soglia di punibilità con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione.

Ampiamente modificata l'ipotesi di dichiarazione infedele, con l'incremento delle soglie di punibilità (da 50.000 euro a 150.000 euro per singola imposta e da 2 a 3 milioni di elementi attivi sottratti all'imposizione), la depenalizzazione dei costi meramente indeducibili o non inerenti, ma realmente sostenuti o dei casi di violazione di criteri di competenza, e una espressa tolleranza per lo scostamento in tema di valutazioni inferiori al 10% rispetto a quelle ritenute corrette, franchigia di cui non dovrà tenersi conto nella verifica del superamento della soglia di punibilità. Non sono penalmente rilevanti le ipotesi di abuso del diritto.

E' stata innalzata la pena per l'omessa dichiarazione relativa ad imposte dirette ed iva (ora da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di quattro anni di reclusione) e alzata la soglia di punibilità da 30.000 euro a 50.000 euro. E' punibile, con la stessa pena e stessa soglia, anche l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. E' confermato che non si considerano omesse le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

Significativi gli innalzamenti delle soglie di punibilità per i delitti di omessi versamenti di ritenute dovute o certificate (da 50.000 a 150.000 euro) e di omesso versamento Iva (da 50.000 a 250.000 euro).

Sono punite più pesantemente le indebite compensazioni di crediti inesistenti.

Viene premiato chi estingue il debito tributario e di conseguenza:

- non saranno punibili gli omessi versamenti e compensazioni (di crediti non spettanti) in caso di pagamento integrale dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, avvenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento;

- non saranno punibili le ipotesi di dichiarazione infedele e di omessa presentazione (ovvero le due ipotesi di delitti dichiarativi non fraudolenti), qualora il pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo e sempre che il ravvedimento o la presentazione avvengano prima che l'autore abbia avuto formale conoscenza di accessi, verifiche e ispezioni o dell'avvio di procedimenti amministrativi o penali;

- sono diminuite da un terzo alla metà, a seguito dell'estinzione del debito tributario, le sanzioni per le altre fattispecie di reati tributari;

- si conferma che l'accesso al c.d. patteggiamento è subordinato alla previa estinzione del debito tributario.

Viene prevista la confisca obbligatoria, anche per equivalente, nel caso di condanna o di patteggiamento, dell' imposta ancora dovuta all'Erario. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegni a versare, anche nel caso in cui l'equivalente sia sottoposto a sequestro.

Le disposizioni di favore contenute nel decreto si applicheranno anche ai fatti già commessi prima del 22.12.2015, in conformità al principio di *retroattività in mitius*.

Nella tabella allegata sono esposte schematicamente le violazioni previste dal modificato D. lgs 74/2000, il contenuto di tali violazioni e le pene previste.

12 gennaio 2015

D. Lgs 10 marzo 200, n. 74, emendato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158

Art.	Violazione	Contenuto	Soglia di punibilità IMPOSTA EVASA	Reclusione
DELITTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE				
2	DICHIARAZ. FRAUDOLENTA con utilizzo documenti fittizi	utilizzo in dichiarazione di fatt. o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti	per qualsiasi importo	18 mesi ÷ 6 anni
3	DICHIARAZ. FRAUDOLENTA con altri artifici	Alterazione di elementi attivi o pass. in dichiarazione con mezzi fraudolenti diversi da fatt. false	> di € 30.000, nonché elementi > 5% att. dichiarato o comunque > di € 1,5 milioni per singola imposta	18 mesi ÷ 6 anni
4	DICHIARAZIONE INFEDELE non fraudolenta	indicazione elementi attivi inferiori o elementi passivi inesistenti	> di € 150.000, nonché elementi > 10% attivo dichiar. o comunque > di € 3 milioni	1 anno ÷ 3 anni
5	DICHIARAZIONE OMESSA	oltre 90 gg. dal termine di presentazione	> di € 50.000 (anche ritenute)	18 mesi ÷ 4 anni
DELITTI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE E PAGAMENTO				
8	EMISSIONE FATTURE FITIZIE	per consentire l'evasione a terzi	per qualsiasi importo	18 mesi ÷ 6 anni
10	OCCULTAM. O DISTRUZ. DI DOCUMENTI CONTABILI	trattasi di scritture obbligatorie	=	6 mesi ÷ 5 anni
10 bis	OMESSO VERSAM. DI RITENUTE CERTIFICATE	omesso versamento di ritenute trattenute su redditi altrui	> di € 150.000 per ciascun periodo d'imposta	6 mesi ÷ 2 anni
10 ter	OMESSO VERSAM. DI IVA	per ciascun periodo d'imposta	> di € 250.000	6 mesi ÷ 2 anni
10 quater	INDEBITA COMPENSAZ.	Relativamente a crediti d'imposta non spettanti o inesistenti	> di € 50.000	6 mesi ÷ 2 anni (crediti non spettanti) ÷ 6 anni (crediti inesistenti)
11.1	SOTTRAZ. FRAUDOLENTA DI BENI AL PAGAM. DI IMPOSTE	per rendere inefficace la riscossione coattiva delle imposte	> di € 50.000	6 mesi ÷ 4 anni
.2	SOTTRAZ. FRAUDOLENTA NELLA TRANSAZ. FISCALE	per ottenere un pagamento di tributi con alterazione di elementi atti o pass.	> di € 50.000 > di € 200.000	6 mesi ÷ 4 anni 1 anno ÷ 6 anni